

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PAGINA BIANCA

INDICE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 20 maggio 1985, n. 222;

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

(art. 47, 48 e 49)

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (testo coordinato con le integrazioni e le modificazioni introdotte dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250)

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2000;

Criteri di esame e selezione delle istanze di contributo.

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001;

Attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2004;

Procedura per l'utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale - Chiarimenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con il d.P.R. 23 settembre 2002, n. 250.

(monitoraggio)

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006;

Criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale .

(modalità della presentazione delle domande)

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto d'indirizzo per le attività amministrative di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale con riferimento al settore dei beni culturali

19 aprile 2007

**DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI MINISTRI DI
RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
2010 - 2000**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

20 dicembre 2010

Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2010.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

27 novembre 2009

Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2009.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

19 novembre 2008

Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2008.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

23 novembre 2007

Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2007.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

10 novembre 2006

Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2006.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

30 gennaio 2006

Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2005.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

23 novembre 2004

Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2004.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

20 dicembre 2003

Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2003.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

20 novembre 2002

Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2002.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

29 novembre 2001

Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2001.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

20 novembre 2000

Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2000.

PAGINA BIANCA

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222**Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1985, n. 129, S.O.)

omissis

Art. 47.

Le somme da corrispondere a far tempo dal 1 gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50.

A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica.

Art. 48.

Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.

Art. 49.

Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche.

Decreto del Presidente della Repubblica marzo 1998, n. 76

Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale

(così come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250)

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1998, n. 81)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;

VISTO l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 1° dicembre 1997;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

Capo I - Criteri di utilizzazione**1. Ambito di applicazione.**

1. Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale.

2. Interventi ammessi.

1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali.

2. Gli interventi per fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.

3. Gli interventi per calamità naturali sono diretti all'attività di realizzazione di opere, di lavori o di interventi concernenti la pubblica incolumità o al ripristino di quelli danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo. Tra detti interventi rientrano quelli di ricerca finalizzata, monitoraggio, ricognizione, sistemazione e consolidamento del territorio.

4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sia stato riconosciuto lo stato di rifugiato secondo la vigente normativa o, se privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia, a coloro che abbiano fatto richiesta di detto riconoscimento l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla vigente normativa.

5. Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico.

6. Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati straordinari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, quando esulano effettivamente dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono per tale ragione compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie.

3. Requisiti soggettivi.

1. Possono accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1 le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. È escluso in ogni caso il fine di lucro.

2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni devono possedere i seguenti requisiti:

a) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;

b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;

c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;

d) non essere incorsi nella revoca di conferimenti di quote dell'otto per mille;

e) agire in base ad uno statuto che ricomprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2;

f) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;

g) avere adeguate capacità tecniche; rilevano a tale fine le iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, i titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, la struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, il numero e i requisiti professionali dei dipendenti;

h) avere adeguate capacità finanziarie.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a c), devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.

4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b) e c), mediante distinte dichiarazioni del legale rappresentante, degli amministratori e del responsabile tecnico della gestione dell'intervento; quanto alle lettere d) ed f) con dichiarazione del legale rappresentante; quanto alla lettera e) con dichiarazione del legale rappresentante relativa alle finalità statutarie; quanto alla lettera g), con dichiarazione del responsabile tecnico relativa alle iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, ai titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, alla struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, al numero e ai requisiti professionali dei dipendenti; quanto alla lettera h), con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alla situazione reddituale o economica, l'amministrazione può richiedere prima del conferimento del contributo la prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa¹.

4-bis. Le sottoscrizioni di tutte le dichiarazioni sopra specificate non sono soggette ad autenticazione, se presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di

¹ Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250 (Gazz. Uff. 8 novembre 2002, n. 262).

identità del sottoscrittore ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 4452.

4. Requisiti oggettivi.

1. L'intervento deve presentare le caratteristiche di cui all'articolo 2, deve consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale delle stessa e deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario.
2. La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in anni precedenti richiede specifica motivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio.

Capo II - Procedure di utilizzazione

5. Schema del piano di ripartizione.

1. Entro il 31 luglio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora, sulla base delle richieste pervenute alla stessa Presidenza del Consiglio entro il 15 marzo antecedente, lo schema del piano di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille, di cui all'articolo 1. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza³.
- 1-bis. Sono escluse le richieste, pervenute entro il termine di cui al comma 1, sprovviste della relazione tecnica di cui all'allegato B e, per i soggetti giuridici privati, delle attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi⁴.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione dello schema di cui al comma 1 raccoglie, sulle singole iniziative, documentate a norma dell'articolo 6, la valutazione delle amministrazioni competenti e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto attiene alla verifica della relazione tecnica di cui allo stesso articolo 6.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno, ai fini dell'istruttoria delle richieste di cui al comma 1, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6, esamina le valutazioni delle amministrazioni interessate e provvede, eventualmente, ad ulteriori accertamenti.

6. Documentazione degli interventi.

1. Le domande devono essere presentate in duplice copia, di cui una sola in bollo, secondo il modello riportato nell'allegato A, e corredate dalla relazione tecnica e relativa documentazione di cui all'allegato B. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto⁵.

7. Determinazione preliminare e finale.

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente del Consiglio dei Ministri sottopone alle competenti commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, con la relativa documentazione.
2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari e comunque decorso il termine a tal fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro il 30 novembre di ogni anno.

² Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250 (Gazz. Uff. 8 novembre 2002, n. 262)

³ Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250 (Gazz. Uff. 8 novembre 2002, n. 262).

⁴ Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250 (Gazz. Uff. 8 novembre 2002, n. 262)

⁵ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250 (Gazz. Uff. 8 novembre 2002, n. 262).

3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

8. Erogazione dei fondi e verifica dei risultati.

1. I fondi dell'otto per mille sono erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri competenti per materia.

2. I Ministeri competenti per materia verificano e riferiscono ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento e sulla conclusione degli interventi cui sono destinati i fondi dell'otto per mille. A tal fine i soggetti destinatari dei contributi presentano, tempestivamente, ai Ministeri competenti, una relazione analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento⁶.

2-bis. A conclusione degli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero delle opere relative a interventi per calamità naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale⁷.

3. Il Presidente del Consiglio riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati.

8-bis. Revoca del conferimento.

1. Decorsi diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento senza che sia intervenuto da parte del soggetto beneficiario un formale atto contrattuale o concessorio per la realizzazione del intervento finanziato, l'amministrazione competente per la verifica del progetto, provvede ad assegnare un termine massimo di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del soggetto beneficiario, perché dia avvio alla realizzazione dell'intervento. Scaduto inutilmente detto termine, si procederà alla revoca del contributo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. In caso di revoca, l'importo del contributo è integralmente versato dal beneficiario all'entrata del bilancio dello Stato; ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, per essere riassegnato nell'ambito dell'unità previsionale di base «otto per mille dell'IRPEF Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed utilizzato ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale⁸.

8-ter. Variazione dell'oggetto dell'intervento anche mediante utilizzo delle economie di spesa.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa acquisizione della valutazione di cui all'articolo 5, comma 2, sono autorizzate variazioni dell'oggetto di interventi che siano stati finanziati con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario o ne rappresentino un mero completamento, anche mediante

⁶ Periodo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250 (Gazz. Uff. 8 novembre 2002, n. 262).

⁷ Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250 (Gazz. Uff. 8 novembre 2002, n. 262).

⁸ Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250 (Gazz. Uff. 8 novembre 2002, n. 262).

utilizzo di economie di spesa sulle somme assegnate. Il decreto viene comunicato al Parlamento entro i successivi sessanta giorni⁹.

⁹ Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250 (Gazz. Uff. 8 novembre 2002, n. 262).

Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2000

Al Dipartimento per il
coordinamento amministrativo
SEDE

Oggetto: D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76: Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. D.P.C.M. di assegnazione 8°/ anno 2000 - Criteri di esame e selezione delle istanze di contributo.

1 - Il D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 ha dettato le norme regolamentari che disciplinano il procedimento attraverso il quale viene definito lo schema di D.P.C.M. di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

L'esperienza del primo biennio di attuazione della normativa ha messo in luce alcune problematiche che richiederanno una rivisitazione ed un aggiornamento delle norme regolamentari, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nei pareri espressi dalle competenti Commissioni di Camera e Senato sugli schemi di D.P.C.M. di ripartizione per gli anni 1998 e 1999.

Peraltro, in attesa che venga adeguato il citato regolamento, si ritiene comunque opportuno fin d'ora tenere conto di quei suggerimenti ed indicazioni che sono riconducibili alla normativa esistente e ai principi generali dell'azione amministrativa.

In sede istruttoria, codesto Dipartimento vorrà tenere presenti le indicazioni che seguono, al fine di consentire la successiva individuazione dei progetti da inserire nello schema di D.P.C.M di ripartizione.

2 - Sia il Senato che la Camera hanno rilevato la necessità di precisare ed esplicitare i criteri generali di assegnazione delle risorse ed i criteri di priorità nella scelta.

Su tale specifico punto non può non condividersi l'impostazione data da entrambi i consessi, secondo cui uno dei fondamentali principi che deve ispirare la scelta è costituito dalla sufficienza delle risorse assegnate - o di per sé considerate o sommate a finanziamenti di altro tipo già ottenuti o, ancora, sommati a risorse proprie - per la realizzazione dell'intero intervento o di una sua parte funzionale, che ne costituisca il completamento, o che almeno presenti una spiccata autonomia nell'ambito dell'intervento più ampio, tanto da poter essere considerato come in sé conclusa.

Sarà in tal modo evitata una ripartizione a pioggia delle risorse disponibili, incompatibile con il criterio precedente, preferendosi la concentrazione delle stesse su un numero più ridotto di progetti, che però rivestano un rilievo incontrovertibilmente significativo e, come tali possano essere presentati al contribuente, che ha privilegiato la scelta della gestione statale della quota disponibile dell'otto per mille dell'IRPEF.

A tale proposito, si conferma che il rilievo dell'intervento proposto andrà valutato sotto il profilo dell'importanza dell'interesse pubblico tutelato, avuto riguardo allo scopo del progetto a fini umanitari, al valore del bene culturale nel complesso del patrimonio artistico, archeologico, storico, architettonico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archivistico del Paese ed alla capacità di incidere con immediatezza e risolutivamente in una situazione di effettivo pericolo per la pubblica incolumità o nel ripristino di opere danneggiate.

3 - Si richiama l'attenzione sulla necessità di dare scrupolosa attuazione al disposto regolamentare con riguardo alla esigenza che gli interventi prescelti siano definiti in ogni aspetto, tecnico funzionale e finanziario; è significativo sotto questo profilo il richiamo della Commissione bilancio della Camera al profilo della sussistenza di programmi di spesa già definiti, quale possibile criterio da introdurre nella scelta.

Potrà quindi essere considerato come criterio di esame il livello di progettazione dell'intervento, elemento che offre maggiori garanzie in relazione alla effettiva realizzazione dell'opera, evitando la eccessiva dilatazione dei tempi della stessa, con conseguente probabile lievitazione dei costi, nonché la maggiore o minore concreta capacità del soggetto proponente, riguardata sotto il profilo tecnico organizzativo e finanziario, anche in relazione all'entità del progetto proposto.

4 - La straordinarietà dell'intervento, in merito alla quale la Camera ha chiesto che venga data specifica motivazione delle scelte effettuate, deve desumersi - secondo quanto indicato dall'art. 2, comma 6, del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, - dalla estraneità dell'intervento rispetto all'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e dalla programmazione e relativa destinazione delle risorse finanziarie.

Dovrà altresì aversi riguardo, in quanto indice di una maggiore straordinarietà dell'intervento, all'urgenza ed indifferibilità dello stesso al fine di assicurare situazioni minime di assistenza e sopravvivenza o di evitare danni gravi e irreparabili a beni e persone, nonché all'entità dell'intervento proposto in relazione alle disponibilità dell'ente proponente.

5 - Infine, è stato chiesto dal Parlamento il rispetto di una sostanziale equità nella ripartizione delle risorse fra le aree del Paese. Al fine di corrispondere a tale indicazione, è necessario accertare la consistenza delle richieste per ambito regionale; in tal modo la scelta avrà riguardo al diverso ordine di grandezza in termini demografici e dimensionali delle singole regioni, nonché al numero e consistenza delle domande pervenute dallo specifico ambito territoriale. Per gli interventi per fame nel mondo ed assistenza ai rifugiati, data la particolare dislocazione territoriale e lo scopo degli stessi, si potrà prescindere dalla suddivisione per ambiti territoriali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

On.le Prof. Giuliano Amato

CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
14 febbraio 2001

Attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 recante "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale."

(Modificata dalla successiva circolare del 20 gennaio 2006)

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2001, n. 44)

Art. 1.

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, ha dettato le norme regolamentari che disciplinano il procedimento attraverso il quale viene definito lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

L'esperienza del primo biennio di attuazione della normativa ha evidenziato, tra l'altro, la necessità di specificare, uniformare ed integrare alcuni aspetti degli adempimenti richiesti al soggetto istante, semplificando in tal modo anche il successivo esame istruttorio e la verifica dei criteri e delle priorità fissati dalla vigente normativa.

Art. 2.

A tal fine sono stati predisposti:

l'allegato A, con il modello della domanda di ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, che individua gli elementi indispensabili al fine di consentire la ricevibilità delle istanze;

l'allegato B che precisa i contenuti della relazione tecnica di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998.

La presente circolare con i relativi allegati verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A

Domanda

(omissis)

CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**5 aprile 2004****Al Ministero dell'economia e delle finanze**

- Gabinetto del Ministro
- RGS/IGPB

Al Ministero degli Affari Esteri

- Gabinetto del Ministro
- Direzione Generale per la cooperazione
allo sviluppo - Ufficio VII

Al Ministero dell'Interno

- Gabinetto del Ministro
- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
- Direzione centrale per l'amm.ne
del fondo edifici di culto

Al Ministero per i beni e le attività culturali

- Gabinetto del Ministro
- Segretariato Generale
- Direzione generale per il patrimonio storico,
artistico e demoetnoantropologico
- Direzione Generale per l'architettura
e l'arte contemporanea
- Direzione generale per i beni architettonici
ed il paesaggio
- Direzione Generale per i beni archeologici
- Direzione Generale per gli archivi
- Direzione Generale per i beni librari
e gli istituti culturali
- Direzione Generale per il cinema
- Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo

Al Dipartimento della protezione civile

OGGETTO: Procedura per l'utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale - Chiarimenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con il d.P.R. 23 settembre 2002, n. 250.

Il regolamento di cui al d.P.R. n. 250 del 23 settembre 2002 ha recato modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, concernente criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. In particolare è stata introdotta dall'art. 8-bis una nuova disciplina riguardante la possibilità di "Revoca del conferimento", con la conseguente obbligatorietà di dare inizio all'intervento entro i diciotto mesi successivi all'emissione dell'ordinativo di pagamento del contributo; tutto ciò al fine di rendere più chiaro ed agevole il controllo sull'uso del contributo erogato ed il monitoraggio dei lavori eseguiti.

Sono pertanto pervenute alcune richieste di proroga per l'utilizzo dei fondi dell'otto per mille, in merito alle quali ed alle relative problematiche emerse nella riunione di

coordinamento del 18 febbraio u.s., si ritiene opportuno e necessario fornire le seguenti indicazioni cui tutte le Amministrazioni competenti per materia dovranno attenersi.

I. In particolare:

1. per tutti gli interventi finanziati dal 1998 al 2001: nell'ipotesi di lavori non avviati, si stabilisce la decorrenza del vincolo temporale per l'utilizzo dei fondi in 18 mesi dall'entrata in vigore del DPR 250/2002, stabilendo perciò la data di scadenza unica al 23 maggio 2004, data oltre la quale l'ente sarà diffidato ad iniziare i lavori nel termine massimo di 90 giorni;
2. per gli interventi finanziati nel 2002: per i soggetti per i quali è stato emesso un ordinativo di pagamento in data antecedente al 23 novembre 2002 (data d'entrata in vigore del DPR 250/2002) i diciotto mesi decorrono dal 23 novembre 2002; per coloro per i quali l'ordinativo di pagamento sia stato emesso dopo il 23 novembre 2002, i diciotto mesi si intendono decorrenti dalla data dell'ordinativo stesso. Anche in questo caso si procederà alla diffida di inizio lavori entro 90 giorni;
3. per "atto contrattuale o concessorio per la realizzazione dell'intervento" si intende l'atto deliberatorio di aggiudicazione dei lavori;
4. competente alla predisposizione del provvedimento di revoca è la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pertanto le Amministrazioni dovranno segnalare tempestivamente i casi in cui -decorso gli ulteriori 90 giorni assegnati per procedere all'aggiudicazione-occorrerà procedere alla revoca del contributo da parte di questa Presidenza del Consiglio dei Ministri;
5. per i soggetti direttamente finanziati dalle Amministrazioni competenti, le Amministrazioni stesse dovranno informare la Presidenza del Consiglio dei Ministri delle precise date di emissione degli ordinativi di pagamento.

II. Si ritiene altresì utile fornire alcuni chiarimenti in merito al monitoraggio sugli interventi finanziati:

1. per gli anni fino al 2002 incluso: il monitoraggio verrà effettuato su tutti i soggetti finanziati dalle Amministrazioni competenti per materia, fermo restando che, qualora le stesse non siano in possesso dei progetti di riferimento, questi ultimi potranno essere richiesti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2. a decorrere dall'anno 2003: -attraverso l'inoltro di apposite schede agli interessati e Amministrazioni competenti provvederanno, ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. 76/1998, al monitoraggio dei soggetti finanziati con propri ordinativi di pagamento e la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvederà -allo stesso modo- per quelli destinatari degli ordinativi da essa stessa emessi. Resta inteso che, per la valutazione tecnica sull'andamento del progetto, saranno convocate le Amministrazioni competenti per l'analisi delle relazioni sugli interventi realizzati, così come concordato in fase di riunione. Le informazioni riguardanti il monitoraggio devono essere rese dal responsabile tecnico del progetto;
3. a conclusione degli interventi di conservazione di beni culturali immobili, ovvero delle opere relative ad interventi per calamità naturali, sarà cura dell'Amministrazione competente far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, reso dal responsabile tecnico del progetto. Per le altre tipologie di intervento deve analogamente pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da parte delle Amministrazioni competenti, la relazione che attesti l'avvenuta conclusione dell'intervento resa dal responsabile del progetto;
4. tutte le eventuali variazioni apportate al progetto originario -da riferire all'oggetto dell'intervento ovvero al soggetto destinatario del contributo- nonché le economie di spesa eventualmente intervenute, devono essere comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza all'Amministrazione di riferimento. Ciò si rende necessario al fine di poter assumere le relative valutazioni al riguardo. Si richiama l'attenzione delle Amministrazioni competenti sulla necessità del rispetto delle scadenze semestrali previste

dall'art. 8 del DPR 250/2002, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri di riferire al Parlamento sull'andamento dei progetti finanziati.

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**
(Cons. Giampiero Paolo Cirillo)